SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 febbraio 2006, n. **27.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

STORACE, *Ministro della salute*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250

All'articolo 1, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2005 ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *(Norme in materia di scuole non statali)*. – *1.* Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *f)*, della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera *a)* del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo

unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 1-*ter*. — *(Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica)*. — *1.* Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.

ART. 1-*quater*. — *(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)*. — *1.* Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

ART. 1-*quinquies*. — *(Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici)*. — *1.* Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso

Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento del personale dell'IISG sulla base dei princìpi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;

b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;

c) l'articolo 18 in materia di strumenti;

d) l'articolo 19, comma 3, lettera *f)*, in materia di forniture;

e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;

f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;

g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.

4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato "Villa Sciarra Wurts".

5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ART. 1-*sexies.* – *(Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana).* – *1.* Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui

alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come "Conservatori della Toscana", sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei princìpi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.

3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-*septies.* – *(Equipollenza di titoli di studio).* – *1.* Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

ART. 1-*octies.* – *(Servizio sociale professionale).* – *1.* All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: "possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica" sono inserite le seguenti: "e il servizio sociale professionale" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge" sono inserite le seguenti: "nonché con un appartenente al servizio sociale professionale".

ART. 1-*novies.* – *(Finanziamento del Museo della Shoah).* – *1.* Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*decies.* – *(Consiglio di amministrazione della fondazione "Accademia nazionale di Santa Cecilia").* – *1.* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "nove membri" sono sostituite dalle seguenti: "tredici membri" e le parole: "tre eletti dal corpo accademico" sono sostituite dalle seguenti: "cinque eletti dal corpo accademico".

ART. 1-*undecies.* – *(Accesso alla professione di enologo).* – *1.* Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è sostituito dal seguente:

"*1.* Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore" ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis.* – *(Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani").* – *1.* L'Istituto

superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 4-*ter*. – *(Centro San Raffaele del Monte Tabor)*. – *1*. Al comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4-*quater*. – *(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie)*. – *1*. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario ».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – *(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*. – *1*. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3";

b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

ART. 5-*ter*. – *(Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi")*. – *1.* L'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

ART. 5-*quater*. – *(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)*. – *1.* Alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: "Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28" e "Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-*bis*, comma 1" sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5-*quinquies*. – *(Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute)*. – *1.* Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonché nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24,

commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3684):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'università (MORATTI), dal Ministro della salute (STORACE), dal Ministro per i beni culturali (BUTTIGLIONE) e dal Ministro dell'economia (TREMONTI) il 6 dicembre 2005.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 6 dicembre 2005, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 12ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 dicembre 2005.

Esaminato dalla 7ª commissione, il 13, 14, 15 e 20 dicembre 2005.

Esaminato in aula il 21 dicembre 2005; il 18, 19 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6293):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 25 gennaio 2006, con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, IV, VI, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2006; il 1º febbraio 2006 ed approvato il 2 febbraio 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in quella stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

06G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella parte concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 366 del 2003, che detta disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero delle comunicazioni;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle comunicazioni con nota n. GBM/19547/04/05 del 22 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata e confermata con nota n. GMB/19850/05/05 del 12 maggio 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per il Ministero delle comunicazioni, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale, appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, come individuati nell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica della predetta Amministrazione, come prospettata dal Ministro delle comunicazioni, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184/FP/7707 dcl 7 settembre 2005 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle comunicazioni con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle comunicazioni, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 49

TABELLA *A*

Ministero delle Comunicazioni

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		10
Dirigente 2° fascia		50
	Totale	60
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	274
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	269
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	520
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	392
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	387
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	62
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	61
	Totale complessivo	2.025

06A01076

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2004, con il quale, tra l'altro, è stata individuata la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un totale complessivo di n. 12.214 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 7897 del 28 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, come integrata con nota n. 5586 del 9 giugno 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione organica del personale vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche individuati nella tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione, come prospettata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 732 unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in esecuzione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. ACG/18/TRAS/10179 del 21 ottobre 2005, in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 48

TABELLA *A*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		57
Dirigente 2° fascia		310
	Totale	367
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	1.008
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	1.872
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	1.452
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	3.328
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	1.845
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	732
Area funzionale A - Posizione economica A 1	Totale	878
	Totale complessivo	11.482

06A01077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentata dalla ditta Philip Morris Italia S.p.A.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	155,00	160,00	1,60
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3,20
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	160,00	3 20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 248

06A01189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tele Radio Taro cooperativa a responsabilità limitata», in Borgo Val di Taro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerati i risultati degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa sottoindicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Constatato che non sono pervenute opposizioni in riferimento al preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Tele Radio Taro cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito notaio dott. Andrea Borri in data 5 luglio 1980, rep. 59143, registro Imprese n. 10867, codice fiscale n. 00736800343, BUSC n. 1894/178906, è sciolta per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 25 ottobre 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

06A00993

DECRETO 12 gennaio 2006.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera dell'UGL - Unione Generale del Lavoro - U.T.L. Unione Territoriale del Lavoro di Varese del 16 dicembre 2005 con la quale vengono comunicate le dimissioni dall'incarico del proprio membro effettivo, sig. Maranzana Enrico e la successiva nomina del sig. D'Alessandro Giancarlo quale membro effettivo nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. D'Alessandro Giancarlo nato a Massafra (Taranto) il 2 gennaio 1947 è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante dell'UGL - Unione Generale del Lavoro di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 12 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SIMONELLI

06A00991

DECRETO 17 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota prot. n. 1379 del 10 novembre 2005 con la quale l'Unione provinciale agricoltori di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. il dott. Luigi Orsitto in sostituzione del rag. Alberto Gulletta;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il dott. Luigi Orsitto, nato a Foggia il 7 giugno 1963, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del rag. Alberto Gulletta ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 17 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

05A00982

DECRETO 17 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti di nomina in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Piacenza, per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro: n. 10/85 del 20 aprile 1985, con cui veniva nominata componente effettivo la dott.ssa Mentrasti Anna Maria; n. 74/88 del 29 dicembre 1988, con cui veniva nominato componente supplente il sig. Edini Stefano;

Vista la nota con la quale l'Unione del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della provincia di Piacenza, in data 13 gennaio 2006, ha rideterminato le nomine dei propri rappresentanti in seno alla predetta Commissione;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, sono nominati i seguenti membri:

componente effettivo: Edini Stefano, in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Mentrasti;

componente supplente: Rastelli Giorgia in sostituzione del sig. Edini Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 17 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

06A00995

DECRETO 18 gennaio 2006.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni - settore edilizia, della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visti il decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione salariale - settore edilizia, della provincia di Savona;

Vista la nota datata 23 dicembre 2005, prot. n. 1333, dell'Unione industriali della provincia di Savona con la quale designa, a seguito del decesso del dott. Giancarlo Acquaviva, il dott. Dario Amoretti in qualità di membro effettivo e la dott.ssa Paola Grosso quale membro supplente;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il dott. Dario Amoretti è nominato membro effettivo in rappresentanza dell'Unione degli industriali della provincia di Savona nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni - settore edilizia e la dott.ssa Paola Grosso è nominata membro supplente nella medesima commissione.

Il presidente della commissione, direttore della sede provinciale INPS di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Genova, 18 gennaio 2006

Il dirigente: VETTORI

06A00992

DECRETO 19 gennaio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Pegasoft» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Sacchietti in data 30 novembre 1993, repertorio n. 032361, registro società n. 232/94, REA 785208, tribunale di Roma BUSC n. 33798, codice fiscale n. 04604501009 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Prociville 2000» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardo De Corato in data 25 novembre 1993, repertorio n. 050310, registro società n. 45/94, REA n. 785528, tribunale di Roma BUSC n. 33793, codice fiscale n. 04601971007 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Romantras» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Tufani in data 26 marzo 1987, repertorio n. 017731, registro società n. 5336/87, REA n. 635679 tribunale di Roma BUSC n. 30023, codice fiscale n. 07963370585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Hic Marebo Optime» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Armati in data 12 ottobre 1994, repertorio n. 014417, registro società n. 1236/95, REA n. 808251, tribunale di Roma BUSC n. 34205, codice fiscale n. 04777581002 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «AA Uno Otto» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marcello Brunelli in data 27 luglio 1994, repertorio n. 024056, registro società n. 7450/94, REA n. 801697, tribunale di Roma BUSC n. 34213, codice fiscale n. 04743901003 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Dafne» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara in data 4 gennaio 1993, repertorio n. 053908, registro società n. 1915/93, REA n. 769518, tribunale di Roma BUSC n. 33650, codice fiscale n. 04464131004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A01065

DECRETO 20 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 17 del 20 ottobre 2004 con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi l'avv. Pasquale Amato in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006 con la quale l'avv. Pasquale Amato ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 12 gennaio 2006, prot. n. 2/06, pervenuta in data 17 gennaio 2006 della Confartigianato di Brindisi, con la quale l'avv. Simonetta Galizia, nata a Brindisi il 13 maggio 1970, ivi residente alla via Filomeno Consiglio n. 43, viene nominata componente effettivo della commissione medesima, in sostituzione dell'avv. Pasquale Amato, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Simonetta Galizia, nata a Brindisi il 13 maggio 1970, viene nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione dell'avv. Pasquale Amato.

Brindisi, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A00994

DECRETO 20 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 4 del 10 marzo 2003, con il quale veniva nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il sig. Hervè Zamboni in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 19 gennaio 2006 dal sig. Hervè Zamboni da membro effettivo della commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 19 gennaio 2006 con la quale la C.G.I.L. di Parma designa quale rappresentante effettivo dei lavoratori nella commissione stessa il sig. Riccardo Gasparetti;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Riccardo Gasparetti è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Hervè Zamboni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A01112

DECRETO 20 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dell'Unione degli industriali, nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, settore industria, della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il decreto n. 22 datato 20 dicembre 1995, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore industria della provincia di Savona;

Vista la nota datata 23 dicembre 2005 dell'Unione industria della provincia di Savona con la quale designa il dott. Claudio Banci in qualità di membro effettivo in sostituzione del dott. Giancarlo Acquaviva, deceduto;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il dott. Claudio Banci è nominato membro effettivo in rappresentanza dell'Unione degli industriali della provincia di Savona nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore industria della provincia di Savona in sostituzione del dott. Giancarlo Acquaviva, deceduto.

Il presidente della commissione, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Genova, 20 gennaio 2006

Il dirigente: VETTORI

06A01064

DECRETO 20 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Opera San Carlo - Associazione nazionale di professori, docenti, personale prestatore d'opera professionale - Cooperativa di lavori socialmente utili - Ente no profit», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto l'atto di scioglimento anticipato della società cooperativa «Opera San Carlo - Associazione nazionale di professori, docenti, personale prestatore d'opera professionale - Cooperativa di lavori socialmente utili - Ente no profit», con sede in Pescara, via Venezia n. 4, iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di

Pescara al n. 01626920688, redatto presso lo studio del notaio dott. Pasquale Rozzi, corrente in Pescara, in data 1º giugno 2005 (repertorio n. 205460);

Viste le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Opera San Carlo - Associazione nazionale di professori, docenti, personale prestatore d'opera professionale - Cooperativa di lavori socialmente utili - Ente no profit», contenute nel predetto atto notarile, per effetto delle quali veniva nominato liquidatore Grima Gaetano, nato a Chieti il 3 gennaio 1973;

Viste le risultanze della relazione ispettiva del 12 gennaio 2006 redatta da un funzionario incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di effettuare la revisione ordinaria alla suddetta società cooperativa, dalla quale si evince che il comportamento del liquidatore è stato di ostacolo all'espletamento dell'attività di vigilanza;

Vista la richiesta del 12 gennaio 2006, pervenuta dal revisore incaricato di effettuare la vigilanza, di sostituzione del liquidatore predetto, a seguito del comportamento del medesimo che impediva l'espletamento dell'ispezione;

Acquisita la disponibilità del dott. Daniele Planamente, nato a Montesilvano (Pescara), l'11 marzo 1955 ed ivi residente, via Martiri d'Ungheria n. 12, con studio professionale di commercialista in Montesilvano (Pescara), corso Umberto, 23 (Galleria Europa 1) ad assumere l'incarico di liquidatore della società cooperativa «Opera San Carlo - Associazione nazionale di professori, docenti, personale prestatore d'opera professionale - Cooperativa di lavori socialmente utili - Ente no profit»;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 (regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative) (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999) contenente la previsione della facoltà da parte del dirigente della direzione provinciale del lavoro di procedere alla sostituzione del liquidatore ordinario per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Ritenuto che nella fattispecie si configuri la previsione del citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 e che, pertanto, sia necessario provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Opera San Carlo - Associazione nazionale di professori, docenti, personale prestatore d'opera professionale - Cooperativa di lavori socialmente utili - Ente no profit», è revocato al sig. Gaetano Grima, nato a Chieti il 3 gennaio 1973.

Art. 2.

L'incarico medesimo è conferito al dott. Daniele Planamente, nato a Montesilvano (Pescara) l'11 marzo 1955 ed ivi residente, via Martiri d'Ungheria n. 12, con studio professionale di commercialista in Montesilvano (Pescara), corso Umberto, 23 (Galleria Europa 1), al quale spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero delle attività produttive, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: PAOLETTI

06A01067

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Elettrotecnica Marmilla - Co.El.Ma.», in Mogoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Elettrotecnica Marmilla - Co.El.Ma.» con sede in Mogoro (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 5 agosto 1983, repertorio n. 97991, registro società n. 2485, tri-

bunale di Oristano, B.U.S.C. n. 722/200441, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00984

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Sa Pastorella», sin Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Sa Pastorella» con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 13 novembre 1989, repertorio n. 145363, registro società n. 4220, tribunale di Oristano, n. BUSC 959/244461, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00985

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Co.G.I.A.», in Arborea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «CO.G.I.A.» con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu in data 1° agosto 1996, repertorio n. 14424, registro società n. 66609/96, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1111/276829, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00986

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. COOP-TEX» in Cuglieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Cooptex» con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 8 maggio 1998, repertorio n. 82580, registro società n. 5346, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1149/282049, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00987

DECRETO 23 gennaio 2006.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Bio Verde», in Cabras.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Bio Verde» con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Antonio Galdiero in data 30 giugno 2000, repertorio n. 13959, registro società n. 7515, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1263/292779, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00988

DECRETO 23 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edile costruzioni», in Cabras.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la stessa si trova nelle condizioni previste dal sopra citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edile costruzioni» con sede in Cabras, in liquidazione ordinaria dal 1° agosto 1991, costituita per rogito notarile del dott. Michele Davino in data 25 settembre 1989, repertorio 144685, registro società 4185, posizione B.U.S.C. n. 957/244459.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa D.P.L., il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00989

DECRETO 23 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pescatori San Salvatore», in Terralba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la stessa si trova nelle condizioni previste dal sopra citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pescatori San Salvatore» con sede in Terralba, in liquidazione ordinaria dal 26 novembre 2001, costituita per rogito notarile della dott.ssa Pierluisa Cabiddu in data 29 maggio 1997, repertorio 15549, registro società 10295, posizione BUSC n. 1124/278819.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa D.P.L., il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo.

Oristano, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: USAI

06A00990

DECRETO 23 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota del 5 gennaio 2006 con la quale la CGIL di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. il sig. Cosimo Peduto in sostituzione del sig. Raffaele Cammarano, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Cosimo Peduto, nato a Castel San Lorenzo (Salerno) il 25 luglio 1958, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del sig. Raffaele Cammarano ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01068

DECRETO 23 gennaio 2006.

Sostituzione del presidente della commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istitutivo delle speciali commissioni del comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)*, del primo comma dello stesso articolo;

Visto il proprio decreto n. 2090/2002 del 18 novembre 2002, con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro;

Vista la nota del 30 novembre 2005, con la quale la Confartigianato designa, quale presidente della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera 9 del comma primo dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artigiani, la sig.ra Procopio Maria Silvana, nata a Catanzaro il 27 gennaio 1953, e ivi residente in via dei Garofani, n. 43, in sostituzione del dott. Mostaccioli Raffaele;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Procopio Maria Silvana è nominata presidente della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro prevista dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Catanzaro, 23 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

06A01113

DECRETO 24 gennaio 2006.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di revisione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2005, n. 277;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Coop. «Zenith società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara - via Trilussa, 31 - costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 25 luglio 2000, repertorio n. 173673, codice fiscale n. 01588780682 - posizione provinciale n. 1599;

2) Coop. «Serena piccola società cooperativa sociale di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pescara - via del Circuito, 97 - costituita per rogito notaio Diracca Sara in data 4 aprile 2001, repertorio n. 1623, codice fiscale n. 01614550687 - posizione provinciale n. 1705.

3) Coop. «Servizi geologici - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - via Regina Elena, 62 - costituita per rogito notaio Pretaroli Alfredo in data 28 gennaio 2003, repertorio n. 63500, codice fiscale n. 01677940684 - posizione provinciale n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: PAOLETTI

06A01111

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2006.

Variazione di responsabilità della conservazione in purezza di alcune varietà agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1992 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 25 novembre 2005 ha espresso parere favorevole alle variazioni di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà già assegnate ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di esse indicato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
003723	Loglio perenne	Lipresso	Deutsche Saatveredelung AG	Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG
007792	Colza	Ohio	Danisco Seed	SW Seed Hadmersleben GmbH
003706	Colza	Rafaela	Semundo Saatzucht	SW Seed Gmbh
003876	Erba medica	Eletta	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
003877	Erba medica	Protea	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
003871	Erba medica	Redgreen	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
004795	Erba medica	Linfa	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
004764	Erba medica	Nemagone	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
005083	Erba medica	Point	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
005787	Erba medica	Stella	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
005785	Erba medica	Topaz	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
005749	Erba medica	Venere	ABI Bioscience Inc.	ABI Alfalfa Inc.
000942	Girasole	Agrisol	ISEA S.p.A.	ISEA S.r.l.
003955	Girasole	Ancona	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
000994	Girasole	Gloriasol	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
000999	Girasole	Hugo	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003957	Girasole	Ibis	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003959	Girasole	Michel	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001040	Girasole	Mistral	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001045	Girasole	Multisol	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003958	Girasole	Panter	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003956	Girasole	Pelilcan	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003440	Girasole	Phomostar	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003441	Girasole	Primex	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001049	Girasole	Soleado	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001087	Girasole	Starsol	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001090	Girasole	Supersol	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
001995	Soia	Sirio	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
003169	Favino	Collameno	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
000432	Erba medica	Itaca	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
000568	Colza	Kutiba	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.
000493	Pisello da foraggio	Pianello	ISEA S.p.a.	ISEA S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01042

DECRETO 24 gennaio 2006.

Iscrizione della varietà di indivia riccia denominata «Jennifer» al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro nazionale, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
indivia riccia	2685	Jennifer	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01043

DECRETO 25 gennaio 2006.

Cancellazione della varietà «Erba medica», dal registro nazionale delle piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 25 novembre 2005 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di essa indicati, è cancellata dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	D.M. iscrizione o di rinnovo
007056	Erba medica	Barfleur	30 marzo 2001

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01041

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 gennaio 2006.

Modificazione al decreto ministeriale 8 novembre 2005, concernente l'autorizzazione, all'istituto, «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle

strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Napoli e Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Catania, via Teatro Greco, 78 - Padova, Vicolo Brunacci, 37 e via Giovanni XXIII, 18 - e Roma, via Imera, 16 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la successiva nota in data 11 novembre 2004 con la quale l'Istituto medesimo ha comunicato il nuovo indirizzo della sede periferica di Padova;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 febbraio 2005, trasmessa con nota n. 140 del 10 febbraio 2005;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi periferiche espresso dalla predetta commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;

Visto il decreto 8 novembre 2005 con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire nelle sedi periferiche di Catania, via Teatro Greco, 78 - Padova, Vicolo Brunacci, 37 e via Giovanni XXIII, 18 - e Roma, via Imera, 16, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 novembre 2005 citato in premessa, è rettificato parzialmente nel senso che l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova, via Vicenza, 12, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A01040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2006.

Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. (Deliberazione n. 22/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1.

Vista la delibera n. 200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

«1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza....

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica, va quindi, normalmente evitata, e deve, comunque, trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente....»;

Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmesse;

Ritenuto di fare propria la citata raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003 e di estenderla alle emittenti radiotelevisive nazionali private;

Considerato che, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale, l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze, che deve essere garantito durante il ciclo del programma; che, soprattutto in periodo pre-elettorale, occorre garantire che, in caso di alterazione delle presenze, il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza in un arco temporale ristretto, comunque prima dell'avvio della campagna elettorale;

Considerato che nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità; che, in tal caso, si configura una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento, nella quale devono essere assicurati la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Considerate l'opportunità e l'urgenza di adottare disposizioni applicative dei principi di legge in materia di informazione radiotelevisiva diffusa dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private a integrazione e modificazione di quelle adottate con la citata delibera n. 200/00/CSP;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informa-

zione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui all'art. 3, diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge.

Art. 2.

Trasmissioni di informazione e approfondimento

1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.

2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.

3. Nel periodo pre-elettorale l'equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l'equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest'ultimo, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.

4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.

5. Ai fini del presente provvedimento il periodo preelettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest'ultima.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico - così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o audio in diretta, non preannunciati all'inizio della trasmissione. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all'interno di ciascuna rete o testata giornalistica.

Art. 3.

Altre trasmissioni

1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente art. 2.

2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità. In tal caso si configura uno spazio informativo nell'ambito del programma, per il quale valgono le disposizioni del precedente art. 2.

3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.

Art. 4.

Adeguamento

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso l'immediato adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.

2. L'Autorità verifica l'osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi.

3. Ove l'Autorità accerti l'inosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui all'art. 10, commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti di ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale privata dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1º febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA

06A01142

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, per il giorno 30 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 30 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00923

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, per il giorno 29 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 29 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 29 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00924

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, per il giorno 28 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 28 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 28 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00925

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, per il giorno 27 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 27 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00926

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 gennaio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Stalevo» (levodopa, carbidopa, entacapone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 76/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Stalevo» (levodopa, carbidopa, entacapone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 ottobre 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/260/001 50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse;

EU/1/03/260/002 50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse;

EU/1/03/260/003 50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse;

EU/1/03/260/004 50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse;

EU/1/03/260/005 100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse;

EU/1/03/260/006 100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse;

EU/1/03/260/007 100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse;

EU/1/03/260/008 100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse;

EU/1/03/260/009 150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse;

EU/1/03/260/010 150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse;

EU/1/03/260/011 150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse;

EU/1/03/260/012 150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Stalevo» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale STALEVO levodopa, carbidopa, entacapone nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse - A.I.C. n. 036825014/E (in base 10), 133TXQ (in base 32);

50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse - A.I.C. n. 036825026/E (in base 10), 133TY2 (in base 32);

50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse - A.I.C. n. 036825038/E (in base 10), 133TYG (in base 32);

50 mg/12,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse - A.I.C. n. 036825040/E (in base 10), 133TYJ (in base 32);

100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse - A.I.C. n. 036825053/E (in base 10), 133TYX (in base 32);

100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse - A.I.C. n. 036825065/E (in base 10), 133TZ9 (in base 32);

100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse - A.I.C. n. 036825077/E (in base 10), 133TZP (in base 32);

100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse - A.I.C. n. 036825089/E (in base 10), 133U01 (in base 32);

150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 10 compresse - A.I.C. n. 036825091/E (in base 10), 133U03 (in base 32);

150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 30 compresse - A.I.C. n. 036825103/E (in base 10), 133U0H (in base 32);

150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse - A.I.C. n. 036825115/E (in base 10), 133U0V (in base 32);

150 mg/37,5 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 250 compresse - A.I.C. n. 036825127/E (in base 10), 133U17 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Stalevo è indicato per il trattamento dei pazienti con morbo di parkinsonche presentano fluttuazioni motorie giornaliere di fine dose che non sono stabilizzati con il trattamento a base di levodopa/inibitori della dopa decarbossilasi (DDC).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Stalevo» levodopa carbidopa entacapone è classificata come segue:

Confezione: 100 mg/25 mg/200 mg compressa film rivestita uso orale flacone HDPE 100 compresse - A.I.C. n. 036825077/E (in base 10), 133TZP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 74,00 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 122,13 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A01018

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), **coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Misure urgenti in materia di *scuola*, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, *di professioni e di sanità*.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Incentivazione della ricerca nelle università

1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2005*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:

«Art. 1 *(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).* — 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 51 *(Università e ricerca). — (omissis)*

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.».

Art. 1-bis.

Norme in materia di scuole non statali

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f)*, della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per cia-

scun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) *un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;*

b) *la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;*

c) *l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;*

d) *alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.*

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) *del comma 4.*

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

*7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge*

10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».*

— La legge 10 marzo 2000, n. 62 reca: *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.».*

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 reca: *«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53.».*

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62:

«Art. 1 — 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione

alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 334, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 352 comma 6, 353, 355, 356, 357, 358 comma 5, 360 comma 6, 362, 363 e 366 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 334 *(Titolo di studio prescritto per l'insegnamento).* — 1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.».

«Art. 336 *(Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione europea).* — 1. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'Unione europea.».

«Art. 339 *(Sussidi alle scuole materne non statali).* — 1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.».

«Art. 340 *(Ripartizione dello stanziamento di bilancio).* — 1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.».

«Art. 341 *(Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti).* — 1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.».

«Art. 342 *(Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi).* — 1. Ai fini di cui all'art. 339 si applica il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

«Art. 344 *(Scuole parificate).* — 1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.».

«Art. 345 *(Convenzioni).* — 1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.».

«Art. 352 *(Scuole e corsi)*. — *(omissis...)*.

6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».

«Art. 353 *(Soggetto gestore)*. — 1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.».

«Art. 355 *(Riconoscimento legale)*. - 1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;

b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;

c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;

d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.».

«Art. 356 *(Pareggiamento)*. — 1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'art. 355, si richiede:

a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;

b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera *b)* dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;

c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.

3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'art. 355, comma 3.

«Art. 357 *(Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento)*. — 1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.

2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.».

«Art. 358 *(Oneri a carico del soggetto gestore)*. — *(omissis...)*

5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'art. 187.».

«Art. 360 *(Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate)*. — *(omissis...)*.

6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.».

«Art. 362 *(Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche)*. — 1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità.

2. I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in *utroque iure* sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'auto-

rità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato.».

«Art. 363 *(Licei linguistici)*. — 1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:

a) Civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) Civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» già «Regina Margherita» di Genova;

c) Istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) Liceo linguistico femminile «Santa Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;

e) Liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.»

— Si riporta il testo degli articoli 156, 157, 158, 159, 160 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297:

«Art. 156. — Possono essere accettate a sgravio le scuole:

a) che siano aperte alla generalità degli abitanti di una determinata località;

b) che siano gratuite;

c) che per i programmi, gli orari ed il loro ordinamento rispondano alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;

d) che siano allogate in locali riconosciuti adatti e convenientemente arredati.»

«Art. 157. — Gl'insegnanti delle scuole, di cui all'articolo precedente, debbono essere cittadini italiani, avere condotta morale incensurata e possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Essi sono assunti e retribuiti dagli enti che mantengono le scuole; la loro carriera ed il modo di cessazione dall'ufficio debbono essere disciplinati da apposito regolamento.»

«Art. 158. — Il provveditore, prima di deliberare l'accettazione a sgravio o di approvare quella deliberata dal Comune, accerta direttamente o mediante ispezioni che le scuole e gli insegnanti si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Il risultato degli accertamenti e lo schema di convenzione sono comunicati al Ministero.»

«Art. 159. — La convenzione, con cui si accettano scuole a sgravio, quando abbia ottenuto il nulla osta del Ministero, è stipulata fra il provveditore o il podestà, secondo i casi, e il rappresentante della corporazione, associazione o ente morale che mantiene le scuole stesse.

Essa deve determinare:

a) il numero delle singole classi che funzioneranno a sgravio;

b) il numero degli insegnanti;

c) il contributo che l'Amministrazione scolastica, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, o il Comune debba versare all'ente che mantiene la scuola, e l'epoca del versamento.».

«Art. 160. — La convenzione dura fino a che non sia disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal Comune al Ministero ed essa avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il provveditore o il Comune che voglia denunziare una convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il Ministero in tempo congruo perché a denunzia possa comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma precedente.».

«Art. 161. — Le scuole elementari, che gli istituti pubblici di istruzione e di educazione sono tenuti per legge a mantenere, debbono essere accettate a sgravio degli obblighi dell'Amministrazione scolastica o dei Comuni, in conformità degli articoli precedenti.».

Art. 1-*ter*.

Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica

1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186:

«Art. 1 *(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica). — (omissis...)*.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.».

Art. 1-*quater*.

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del

personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). — (Omissis).*

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508:

«Art. 2 *(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). — (omissis...)*

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

(omissis);

e) le procedure di reclutamento del personale;».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*».

— Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2, dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)* e dell'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

(Omissis).

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

«Art. 11 *(Legge finanziaria). — (Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

(omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 1-*quinquies.*

Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici

1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento

del personale dell'IISG sulla base dei princìpi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;

b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;

c) l'articolo 18 in materia di strumenti;

d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;

e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;

f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;

g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.

4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».

5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— La legge 6 luglio 2002, n. 137 reca: *«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.».*

— Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 18, 19, comma 3, lettera *f)*, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

«Art. 15 *(Disposizioni specifiche)*. — 1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il C.N.R.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.».

«Art. 16 *(Piani di attività)*. — 1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli àmbiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri

dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.».

«Art. 18 *(Strumenti)*. — 1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.».

«Art. 19 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

(omissis);

f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.».

«Art. 20 *(Personale)*. — 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'àmbito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in àmbito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'àmbito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. Il C.N.R., con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'àmbito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.».

«Art. 21 *(Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)*. — 1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.

6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

«Art. 22 *(Bilanci, relazioni e controlli)*. — 1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca)*. — 1. Il C.N.R., l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 6 *(Àmbito di applicazione e norme sugli enti di ricerca)*. — *(Omissis)*.

2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

Art. 1-*sexies.*

Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana

1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei princìpi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione

degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.

3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo della tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

«Tabella n. 2

Conservatori della Toscana

1. Conservatorio di S. Caterina, Arezzo.

2. Conservatorio di S. Elisabetta, Barga (Lucca).

3. Conservatorio di S. Andrea, Bibbiena (Arezzo).

4. Conservatori di S. Caterina da Siena, Pieve di Camaiore-Camaiore (Lucca).

5. Conservatorio di S. Chiara, Castiglion Fiorentino (Arezzo).

6. Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena).

7. Conservatorio di S. Pietro, Colle Val d'Elsa (Siena).

8. Conservatorio di S. Francesco di Sales, Cortona (Arezzo).

9. Conservatorio della SS. Annunziata, Empoli (Firenze).

10. Conservatorio delle Mantellate, Firenze.

11. Conservatorio di S. Maria degli Angeli, Firenze.

12. Conservatorio delle Stabilite, S. Pietro a Monticelli (Firenze).

13. Conservatorio di S. Ponziano, Lucca.

14. Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo).

15. Conservatorio di S. Caterina, Montalcino (Siena).

16. Conservatorio «Carmignani-Pellegrini», Montecarlo (Lucca).

17. Conservatorio di S. Girolamo, Montepulciano (Siena).

18. Conservatorio di S. Marta, Montopoli Valdarno (Pisa).

19. Conservatorio di S. Michele, Pescia (Pistoia).

20. Conservatorio di S. Carlo Borromeo, Pienza (Siena).

21. Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca).

22. Conservatorio di S. Anna, Pisa.

23. Conservatorio di S. Giovanni Battista, Pistoia.

24. Conservatorio di S. Francesco e S. Domenico in Piteglio Popiglio (Pistoia).

25. Conservatorio di S. Nicolò, Prato (Firenze).

26. Conservatorio di S. Maria della Neve, Quadalto - Palazzuolo di Romagna (Firenze).

27. Conservatorio di S. Maria del Giglio, Sambuca Pistoiese (Pistoia).

28. Conservatorio di S. Chiara, S. Gimignano (Siena).

29. Conservatorio della SS. Annunziata, S. Giovanni Valdarno (Arezzo).

30. Conservatorio di S. Caterina, S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

31. Conservatorio di S. Chiara, S. Miniato (Pisa).

32. Conservatorio di S. Bartolomeo, S. Sepolcro (Arezzo).

33. Conservatorio delle Montalve alla Quiete, Sesto Fiorentino (Firenze).

34. Conservatori Riuniti di Siena.

35. Conservatorio di S. Luigi, Volpignano (Massa).

36. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, Volterra (Pisa).

Non è compreso in questa tabella l'ex conservatorio di S. Giacomo d'Altopascio in Pontremoli, il quale con regio decreto 15 ottobre 1923, numero 2429, fu trasformato in convitto maschile denominato "Convitto maschile di S. Giacomo d'Altopascio".».

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

Art. 1-*septies.*

Equipollenza di titoli di studio

1. Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

Art. 1-octies.

Servizio sociale professionale

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché con un appartenente al servizio sociale professionale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251 con le modifiche apportate dalla presente legge:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica *e il servizio sociale professionale* e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art. 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'art. 1 della presente legge *nonché con un appartenente al servizio sociale professionale*, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15-*septies*. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'àmbito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.».

Art. 1-novies.

Finanziamento del Museo della Shoah

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91:

«Art. 1. È istituito a Ferrara il Museo nazionale della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.

2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.».

Art. 1-decies.

Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di Santa Cecilia»

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico».

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Consiglio di amministrazione). — (Omissis).*

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da *tredici membri*, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e *cinque eletti dal corpo accademico*.».

Art. 1-undecies.

Accesso alla professione di enologo

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1º livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore

vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1º livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Titolo di enologo)*. — *1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1º livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1º livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore.*

2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.».

Art. 2.

Rinegoziazione di mutui

1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

«71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.».

Art. 3.

Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide

1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

«Art. 5 *(Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia)*. — 1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: *a)* le condizioni di malattia croniche o invalidanti;».

— Il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 reca: «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.».

Art. 4.

Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati

1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in € 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, reca: «Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.».

— Il decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, reca: «Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.».

— La legge 25 febbraio 1992, n. 210 reca: «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

— Il decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002 reca: «Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.1 della Farmacopea europea 4ª edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3 e AP-CSP (01) 4).».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141:

«Art. 3 *(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti)*. — 1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 4-*bis*.

Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani»

1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 187 e 188 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.».

Art. 4-*ter.*

Centro San Raffaele del Monte Tabor

1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 11-*quaterdeciesD;. (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione). — (Omissis).*

«10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad € 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di € 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. *Per le finalità di cui all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro.* In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.».

Art. 4-*quater.*

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università). — (Omissis).*

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.».

Art. 5.

Deputazioni e società di storia patria

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, *e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano*, sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificata dalla presente legge:

«Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 1)

Giunta centrale per gli studi storici

Istituto italiano di numismatica

Istituto storico italiano per il medio evo

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Istituto italiano per la storia antica

Istituto per la storia del Risorgimento italiano

Ente per le ville vesuviane

Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»

Ente «Casa di Oriani»

Centro nazionale di studi leopardiani

Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»

Istituto italiano per la storia della musica

Istituto italiano di studi germanici (Roma)

Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)

Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)

Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)

Ente «Domus Galileana» (Pisa)

Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)

Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)

Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)

Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)

Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (Vicenza)

Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)

Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)

Erbario tropicale di Firenze

Ente nazionale della cinofilia italiana.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002 reca: «Unificazione strutturale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria.».

Art. 5-*bis.*

Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;

b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, lettera *c)* e dell'art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, così come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 *(Consulta territoriale per le attività cinematografiche). — (Omissis).*

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:

(Omissis);

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3.»

«Art. 8 *(Commissione per la cinematografia). — (Omissis).*

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, *scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Art.5-*ter.*

Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»

1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— La legge 11 luglio 1986, n. 390 reca: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.».

— Per la rubrica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390:

«Art. 1. — 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: *a)* a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; *b)* a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; *b-bis)* ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; *c)* ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale; *c-bis)* alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.».

«Art. 4. — 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.

1-*bis*. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente.».

Art. 5-*quater*.

Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario.

Art. 5-*quinquies*.

Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute

1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonché nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:

«Art. 3 *(Comando Carabinieri per la tutela della salute). — (Omissis).*

2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»

(Omissis).

4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di € 400.000 per l'anno 2005 ed € 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.».

— Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574:

«Art. 40. — Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente art. 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'art. 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:

«Art. 7 *(Ruolo speciale).* — 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di età.

2. I vincitori di concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;

b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera *b)*:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.

5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

5-*bis*. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera *b)*, fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, è rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 24, commi 3 e 4 e dell'art. 26, comma 4-*bis* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

«Art. 24 *(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). — (Omissis).*

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.».

«Art. 26 *(Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari). — (Omissis).*

4-*bis*. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A01261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative: che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

1) «Società cooperativa sociale Sociality world service a r.l.», con sede in Potenza, via Taranto, n. 2 costituita per rogito notaio dott. Francesco Bianchini, in data 14 gennaio 2003, repertorio n. 22023, codice fiscale n. 01538700764, B.U.S.C. n. 3168/311803;

2) «Società cooperativa edilizia Lupetto a r.l.», con sede in Potenza, via Addone n. 2, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, in data 20 novembre 1992, repertorio n. 26186, codice fiscale n. 01122090799, B.U.S.C. n. 2576/263799;

3) «Parco belvedere agosto 1996 Soc.coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, via Livorno, n. 19, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 5 agosto 1996, repertorio n. 27533, codice fiscale n. 00923950760, B.U.S.C. n. 2702/279660;

4) «Pasta fresca Intaglietta piccola soc.coop. a r.l.», con sede in Barile (Potenza), Viale Europa, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti, in data 17 settembre 1998, repertorio n. 14838, codice fiscale n. 01341470761, B.U.S.C. n. 2896/291268;

5) «Bradano latte 96 Soc.coop. a r.l.», con sede in Palazzo S.Gervasio (Potenza), via Puglia n. 8, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta, in data 25 ottobre 1996, repertorio n. 467, codice fiscale n. 01251220768, B.U.S.C. n. 2748/286079.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390204, fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00946

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Giannina a r.l.», in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo svolgimento d'ufficio della società cooperativa sociale «Giannina a r.l.», con sede in Pavia, B.U.S.C. n. 1911/315981, costituita per rogito notaio dott. Antonio Trotta in data 17 luglio 2003 che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00983

Istruttoria per lo scioglimento della società «Villa Patrizia piccola società cooperativa», in Marliana

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della sottoelencata società cooperativa: «Villa Patrizia piccola società cooperativa», con sede in Marliana, via Goraiolo n. 64, costituita a rogito notaio dott. Francesco D'ambrosi, in data 27 giugno 2002, repertorio n. 20993, codice fiscale n. 01468880479.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione, via Desideri n. 34 - Pistoia, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A01066

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante: «Regolamento concernenete i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, che entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, alla pagina 9, prima colonna, và apportata la seguente correzione:

all'art. 11, avente la rubrica «Soggetti beneficiari a canone agevolato», al comma 1, lettera *g)*, il punto 1) deve intendersi non pubblicato, in quanto non ammesso al visto della sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 15 dicembre 2005, così come specificato, alla fine della prima colonna della pag. 12 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove sono stati riportati gli estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti medesima.

06A01190

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601029/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.